



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
Scuola dell'infanzia – Primaria – Secondaria di I grado
VIA TIRSO, 25/A - 09094 - MARRUBIU (OR)
TEL 0783 859378 – FAX 0783 859766
Codice fiscale: 90027730952 – Codice IPA:UFIR07



E-Mail ORIC810007@istruzione.it - Sito Web www.comprensivomarrubiu.edu.it

**INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO
RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO
DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2
a.s 2021/2022**

IST. COMPRESIVO MARRUBIU
Prot. 0004815 del 11/09/2021
01-01 (Uscita)

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO** il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTO** il protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/2022) del Ministero dell'Istruzione del 14 agosto 2021
- VISTA** la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Dirigenti scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508;
- VISTO** il documento "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia", Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020;
- CONSIDERATO** il documento "Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche", INAIL 2020;
- VISTO** l'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, recante "*Misure urgenti per la scuola*";
- VISTO** il D.L. 6 agosto 2021, n. 111
- VISTO** il D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81, recante "*Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*";
- VISTO** il "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022", adottato con decreto del Ministro dell'istruzione del 6 agosto 2021, n. 257;
- VISTA** la circolare del Ministero della salute dell'11 agosto 2021, n. 36254 avente ad oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta";
- VISTO** il "*Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro*" del 6 aprile 2021;

VISTO il Verbale n. 31 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 25 giugno 2021;
VISTO il Verbale n. 34 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021;
VISTA la nota del Ministero istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 "Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34);

CONSIDERATA l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;

DELIBERA

l'approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l'anno scolastico 2021/2022.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'I.C. di Marrubiu, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le alunne, gli alunni, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.

2. Il presente Regolamento ha validità per l'anno scolastico 2021/2022 e può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali.

3. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le alunne e gli alunni con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

4. Le misure contenute, laddove modifichino le norme contenute nel Regolamento di Istituto vigente, le sostituiscono in toto nell'arco di tempo di validità della presente Appendice.

Art. 2 - Disposizioni comuni

Tutti devono rispettare le seguenti regole comportamentali :

- distanziamento interpersonale secondo la normativa vigente;
- uso della mascherina laddove previsto dalla normativa;
- pulizia e disinfezione delle mani;
- rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti etc) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
- rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico, in particolare: mantenere il distanziamento fisico previsto dalla normativa, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene;
- ciascun lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo

influenzale durante l'espletamento della propria attività all'interno della scuola o alla presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto. .

L'ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all'infezione da COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Art.3- Visitatori

1. I visitatori, inclusi i genitori degli alunni, potranno accedere a scuola solo in caso di effettiva necessità, previo appuntamento e dovranno seguire le disposizioni previste dall'IC di Marrubiu nonché dalla normativa vigente e attenersi alla segnaletica orizzontale e verticale. Sarà comunque privilegiato di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità telematica.

2. Ai visitatori verrà rilevata la temperatura in ingresso e la presenza nei locali scolastici sarà tracciata in un apposito registro presente all'ingresso di ciascun plesso scolastico e dell'ufficio di segreteria

I visitatori sono tenuti a:

- utilizzare una mascherina;
- mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro;
- igienizzarsi le mani prima di accedere all'edificio
- rimanere all'interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le esigenze e le necessità del caso.
- rispettare tutte le regole previste dalla normativa vigente e dal Regolamento d'Istituto relative alla prevenzione della diffusione del virus SARS_COV2

Art.4 - utilizzo spazi comuni

1. Nell'utilizzo degli spazi comuni i docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici e gli alunni, i genitori dovranno avere cura, di seguire le indicazioni generali relative al distanziamento interpersonale, utilizzo della mascherina e igienizzazione mani .

2. La mascherina potrà essere tolta solo se vigono condizioni in linea con la normativa vigente in materia di prevenzione della diffusione del contagio da SARS- cov 2

. Art. 6- Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti

1. L'ingresso negli edifici scolastici è consentito secondo l'organizzazione predisposta per evitare assembramenti

2. Gli alunni devono accedere alle pertinenze scolastiche utilizzando i varchi di accesso indicati per le diverse classi

3. In caso di arrivo in anticipo gli alunni devono attendere il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina . Non si dovrà accedere alle pertinenze scolastiche con un anticipo superiore a 10 minuti e gli alunni che si trovano all'interno dei giardini/cortili delle scuole dovranno sostare nelle zone di attesa predisposte per ciascuna classe

4. Gli alunni potranno essere accompagnati e ripresi da una sola persona che dovrà essere maggiorenne

5. Al suono della campana di ingresso gli alunni devono raggiungere le aule didattiche, attraverso gli ingressi assegnati , in maniera rapida e ordinata, rispettando il distanziamento fisico e indossando la mascherina. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici . Gli alunni che arrivano a scuola dopo l'ingresso della propria classe accedono all'interno

dell'Istituto dall'ingresso principale e al termine delle operazioni di ingresso delle altre classi;

6. Tutti gli alunni devono igienizzarsi le mani prima dell'ingresso in aula e ogni qualvolta sia necessario.

7. Una volta raggiunta la propria aula gli alunni prendono posto al proprio banco. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto senza autorizzazione del docente

8. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata entro la quale alunne e alunni devono indossare la mascherina e rispettare il distanziamento fisico. Le operazioni di uscita sono dirette dall'insegnante dell'ultima ora di lezione che, subito dopo il suono della campana che indica la fine delle lezioni, darà il permesso di uscita in maniera ordinate e garantendo il distanziamento fisico. Per nessun motivo è consentito alle alunne e agli alunni di attardarsi negli spazi interni e nelle pertinenze esterne degli edifici durante le operazioni di uscita.

Art. 7 - Misure di prevenzione riguardanti la permanenza a scuola

1. Si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che dinamica) qualora logisticamente possibile e di 2 metri tra i banchi e la cattedra del docente

2. A prescindere dalla situazione epidemiologica il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai 6 anni, per i soggetti con patologie respiratorie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive.

3. Nelle scuole dell'infanzia è raccomandata una didattica per gruppi stabili non essendo sempre possibile garantire l'adozione di alcune misure di prevenzione (distanziamento, uso mascherina)

4. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante e dalla normativa vigente.

8. All'interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola banchi e cattedre sono collocate secondo le misure di distanziamento indicate dal Ministero. Il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento.

9. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, le alunne, gli alunni e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico previsto dalla normativa nonché rispettare le direttive in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.

10. Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto eventualmente nel DVR.

11. Per il personale impegnato nelle scuole dell'infanzia I dispositivi di protezioni rimangono quelli dell'anno 2020/2021

12. Per il personale impegnato con bambini con disabilità si prevede l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (il lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina dispositivi di protezione di occhi, viso e mucose, guanti)

Art.8 – Attività sportiva scolastica

1. le attività di educazione fisica all'aperto in zona bianca potranno essere svolte senza l'uso delle mascherine da parte degli studenti mentre è comunque previsto un distanziamento fisico interpersonale di almeno 2 metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso è raccomandata l'adeguata aerazione dei locali.

2. in zona bianca le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali, in zona gialla e arancione si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale.
3. Le studentesse e gli studenti prima di svolgere l'attività sportiva in palestra devono igienizzarsi le mani così pure al termine della stessa

Art. 9 - Accesso ai servizi igienici

1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e mantenendo il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. Prima di entrare in bagno è necessario lavare le mani con acqua e sapone e/o igienizzarle.
2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima di tornare in classe, lava nuovamente le mani con acqua e sapone e/o le disinfetta con gel igienizzante.
3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici

Art. 14 - Riunioni ed assemblee

1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali, dei GLO/GLI, del comitato di valutazione e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, nonché in generale le riunioni di lavoro e sindacali devono svolgersi all'interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola nel rispetto delle regole dettate dalla normativa.

È comunque consigliato lo svolgimento di tali riunioni a distanza .

Per la gestione delle riunioni in presenza è necessario:

- che siano autorizzate dal Dirigente Scolastico;
- che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell'ambiente, anche in relazione al numero di posti a sedere;
- che tutti i partecipanti indossino la mascherina e mantengano la distanza interpersonale prevista dalla normativa
- che sia garantito l'areggiamento dell'ambiente.

Art. 15 - Precauzioni igieniche personali

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani.

2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune, in prossimità delle aule, dei servizi igienici e degli ingressi sono presenti distributori di gel igienizzante.

Art. Gestione di una persona sintomatica all'interno dell'istituto scolastico

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3 del D.L. n. 23 del 2021 *"In presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell'ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con*

modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.”

Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 *“In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente”.*

Inoltre, con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n. 36254 dell’11 agosto 2021 avente ad oggetto *“Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta”.*

Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina del referente covid-19, aula casi sospetti covid-19, protocollo con le ASL territoriali di riferimento), rimangono valide le stesse precauzioni previste per l’A.S. 2020-2021 e, in particolare, facendo riferimento a quanto disponibile in materia sul Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020.

EVENTUALI NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE CHE INTEGRINO O MODIFICHINO QUANTO INDICATO NEL PRESENTE REGOLAMENTO SI INTENDONO AUTOMATICAMENTE RECEPITE DALLO STESSO IN SOSTITUZIONE DI QUANTO PRECEDENTEMENTE INDICATO.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Maria Federica Floris

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 09.09.2021